

COMUNE DI ASSORO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

COPIA deliberazione della Giunta Comunale N. 18

Oggetto:

Proposizione ricorso per cassazione avverso sentenza Corte di Appello Caltanissetta n. 366/2021 – controversia n. 98/2014 RG Comune di Assoro / Arena Ignazio + altri e Sanfilippo Salvatore. Autorizzazione alla proposizione. Affidamento incarico legale.

L'anno duemilaventidue, il giorno uno del mese di Marzo alle ore 09:00 nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente Assente
LICCIARDO ANTONIO	Sindaco	X
TOSETTO AMBRA	Vice Sindaco	X
PANTO' ANTONINO	Assessore Anziano	X
BERTINI GIUSEPPE	Assessore	X
BANNO' SALVATORE	Assessore	X

Presiede il Sindaco LICCIARDO ANTONIO

Partecipa il Segretario Dott. ENSABELLA FILIPPO

Il presidente, dato atto che il numero degli Amministratori è legale per la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L.R. 30/2000;
- vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;

PREMESSO CHE:

- gli avvocati difensori dell'Ente con nota dell'11 settembre 2021, trasmessa tramite pec, hanno inoltrato la comunicazione del 9.9.2021 con allegata sentenza, con cui è stato dato avviso ai difensori del deposito della sentenza di secondo grado relativa al giudizio civile N. 98/2014 Reg. Gen. Corte di Appello di Caltanissetta, promosso da Arena Ignazio + 7 contro il Comune di Assoro e Sanfilippo Salvatore;
- con la predetta sentenza la Corte ha accolto l'appello proposto dagli appellanti Arena Ignazio ed altri e riformato in toto la sentenza di primo grado, con cui era stata rigettata la domanda degli odierni appellanti, condannando il Comune di Assoro e Sanfilippo Salvatore, in solido, al risarcimento dei danni nella misura di cui alla sentenza in oggetto;
- con la stessa nota gli avvocati difensori hanno subito comunicato che "si reputa opportuno proporre ricorso per cassazione al fine di richiedere l'annullamento della sentenza, le cui motivazioni si pongono in contrasto con le risultanze della perizia medico legale disposta dalla stessa Corte e con le risultanze probatorie del procedimento penale e del giudizio civile, emergendo, inoltre, travisamento di rilevanti argomenti difensivi."
- con nota prot. N. 12166 del 29/11/2021, gli avvocati Ones Benintende e Luigi Tosetto

hanno reiterato la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza della Corte di Appello;

RITENUTO opportuno e necessario, al fine di tutelare l'interesse dell'Amministrazione Comunale, proporre ricorso per cassazione;

RITENUTO di dover procedere:

all'individuazione dei legali cui affidare l'incarico, applicando il criterio di consequenzialità e continuità con gli incarichi affidati per i giudizi dei gradi precedenti;

RICHIAMATA la nota prot. n. 78 del 04/01/2022 con la quale è stato richiesto ai legali difensori dell'Ente nei precedenti giudizi, avv. Luigi Tosetto e avv. Ones Benintende, di fornire un preventivo per l'affidamento dell'incarico *de quo*;

RITENUTO pertanto di affidare l'incarico agli avvocati Luigi Tosetto e Ones Benintende per il motivo sopra esposto, secondo l'offerta prot. n.153 del 07/01/2022;

RICHIAMATE le linee guida n. 12 dell'Anac in merito all'affidamento dei servizi legali, per cui l'affidamento rientra nella fattispecie prevista dall'art. 17 comma 1 lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici, e pertanto si configura la tipologia del contratto d'opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile, consistente nella trattazione della singola controversia o questione;

VISTO l'allegato disciplinare di incarico legale;

VISTA la nota prot. N. 119 del 05/01/2022, con la quale il responsabile del settore finanziario dispone il divieto di assumere impegni per servizi non espressamente previsti per legge;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e in particolare l'art. 163;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.57 del 11/08/2021 di approvazione del Bilancio 2021/2023;

VISTO il D.Lqs. n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 107;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 D.lgs n. 267/2000; Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1. di autorizzare il Sindaco p.t. a proporre ricorso per Cassazione avverso la Sentenza n. 366/2021 emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta Sezione Civile il 14.7.2021, pubblicata il 9.9.2021, nella controversia iscritta al n. 98/2014 RG Corte, promossa da Arena Ignazio, Paxhia Marianna, Arena Gaetano, Paxhia Gaetano, Di Marco Maria, Paxhia Luigi, Arena Angelo e Bertolo Concetta contro il Comune di Assoro e Sanfilippo Salvatore, all'uopo conferendo incarico professionale, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai professionisti di cui al punto 2;
- 2. di individuare, quali professionisti cui affidare il relativo incarico, l'avvocato Luigi

Tosetto, con studio in Via A.Gramsci, 63, Assoro (EN), C.F. TSTLGU53R17A478N — P.Iva 00130110869, e l'avvocato Ones Benintende, con studio in via Dalmazia, 81 Leonforte (EN) C.F BNNNSO61B07E536K — P.IVA 00482170867, per la predisposizione degli atti necessari ed opportuni e per la rappresentanza e difesa del Comune di Assoro ai fini della proposizione del ricorso per cassazione e del relativo giudizio di legittimità da instaurare innanzi alla Suprema Corte di Cassazione di Roma Sezione Civile, nonché per l'espletamento del procedimento di sospensione della esecuzione della sentenza ex art. 373 del codice di procedura civile innanzi alla competente Autorità Giudiziaria;

- 3. di impegnare, per i motivi sopra esposti, la somma complessiva di € 61.836,82, di cui € 3.599,00 per spese, al cap. 334 (1.02.1.03) del bilancio 2021/2023 esercizio 2022, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato del D.lgs 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, nel modo seguente:
 - € 29.118,91 a favore dell'avv. Luigi Tosetto;
 - € 32.717,91, (di cui € 3.599,00 per spese vive) a favore dell'avv. Ones Benintende;
- 4. di dare atto che trattasi di spesa non frazionabile ai sensi dell'art. 163 c.2 del TUEL;
- 5. di dare atto che trattasi di spesa necessaria e obbligatoria al fine di evitare danni certi e gravi all'Ente;
- 6. di approvare l'allegato schema di disciplinare d'incarico;
- 7. di dare mandato al Responsabile degli Affari Generali ad adottare tutti gli atti gestionali conseguenti;
- 8. di dichiarare, la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi della normativa vigente, riconosciuta l'urgenza di dare sollecita attuazione alle sue finalità.

Parere Tecnico

- il Responsabile del Settore interessato ha espresso parere FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica; ${}^\star_{}$

RUFFETTO MARIA

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile;

MUSTICA ROSALIA

Letto, confermato e sottoscritto

L'Assessore anziano II Sindaco II Segretario Generale

PANTO' ANTONINO LICCIARDO ANTONIO Dott. ENSABELLA FILIPPO

Su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

SI CERTIFICA

che in applicazione della L. R. n. 44/1991 modificata dalle LL. RR. 23/1997 e 39/1997, la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione di copia integrale all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal giorno sino al senza esito di reclami.

In data è stata trasmessa ai Capi gruppo consiliari (art. 4 L. R. 23/1997)

Dalla residenza Comunale li II Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44: - E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 01/03/2022 in quanto:

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12 - c. 2° -L. R. n. 44/1991. Dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 16 -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO